Repertorio generale n. 2253

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del **2 settembre 2014** n. **168**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2014 PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **2** del mese di **settembre** alle ore **11,30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Michele BOMBA
2. Sig.ra Lea RADICO
3. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RICHIAMATI in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dal comma 651 dell'articolo unico della citata legge 147, per il quale il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

VISTO quindi l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. *Piano finanziario*

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;

b) il piano finanziario degli investimenti;

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie;

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

a) il modello gestionale ed organizzativo;

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 12 giugno 2014, il quale all'articolo 47 prevede che ai fini della determinazione della tariffa in discorso il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RAMMENTATO che il successivo art. 48 del citato regolamento stabilisce che nella commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999. La tariffa è determinata dal Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, per anno solare, articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, tenuto conto dei predetti obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;

OSSERVATO quindi che la competenza in merito all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI è riconosciuta al Consiglio Comunale;

RITENUTA, peraltro, la necessità, al solo fine della approvazione dello schema di bilancio di previsione annuale 2014 e triennale 2014 – 2016, di procedere alla approvazione dello schema del predetto piano finanziario, nonché della ipotesi di sistema tariffario del tributo di che trattasi, da sottoporre alla approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è garantito mediante affidamento alla partecipata comunale Ortona Ambiente srl;

PRESO ATTO CHE:

- con nota del 12.03.2014, al prot. dell'Ente n. 6844 in data 13.03.2014, il gestore del servizio rifiuti ha fornito, per la parte di propria competenza, gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;
- il Settore Servizi finanziari, di concerto con il III Settore, ha determinato gli ulteriori elementi di costo del servizio, particolarmente per quanto concerne gli oneri di smaltimento e recupero, nonché i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell'Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;
- il Settore III ha provveduto alla elaborazione della parte descrittiva del Piano Finanziario;

VISTO quindi lo schema di Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2014 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, da sottoporre alla approvazione definitiva del Consiglio Comunale;

OSSERVATO che il predetto schema individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di € 4.474.700,15, come da allegato citato;

VISTA, altresì, la proposta di sistema tariffario per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2014, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

RITENUTO di dover provvedere, quale atto propedeutico alla approvazione degli schemi di bilancio di previsione 2014 – 2016, alla approvazione dei predetti documenti;
VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, e' stato differito al 28 febbraio 2014;
VISTO, altresì, il Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;
VISTO il successivo decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale il termine medesimo è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014;
VISTO, infine, il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23.07.2014), con il quale il menzionato termine è stato da ultimo prorogato al 30 settembre 2014;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, resi ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non ritrascritte;
2) Di approvare, al solo fine dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016, e ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in materia, secondo le disposizioni del comma 683 dell'articolo unico della legge 147/2013, lo schema di Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014 di cui all'articolo 47del Regolamento comunale di applicazione della TARI, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale,
3) Di approvare altresì, al solo fine dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016, e ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in materia, secondo le disposizioni del citato comma 683 dell'articolo unico della legge 147/2013, le proposte di tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

ILSEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE	L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **M. COLAIEZZI**	F.to **V. d'OTTAVIO**	F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 5 settembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 5 settembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**